

Allegato "A" al numero 1.022/702 di Repertorio

**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**Wind Operations Worldwide S.P.A.**

**CAPO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIO**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "Wind Operations Worldwide S.p.A.", in sigla "W.O.W. S.p.A."

**Articolo 2 - Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di holding e, quindi:

1) l'assunzione di partecipazioni, al fine di stabile investimento, come definita dalle norme tempo per tempo vigenti, in soggetti costituiti in qualsiasi forma ed operanti nei settori:

a) della produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili;

b) dello sviluppo, realizzazione, compravendita, gestione, di impianti di produzione, trasformazione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante appaltatori;

c) della gestione delle licenze, diritti, titoli di qualsiasi natura connessi alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili come previsto e consentito dalle leggi tempo per tempo vigenti;

2) l'assistenza, la gestione amministrativa e finanziaria, il coordinamento in relazione ad attività poste in essere dalle società controllate e/o collegate, ivi incluse le attività necessarie a reperire fondi da utilizzare per esigenze di finanziamento ed investimento.

L'attività di holding sarà svolta, in via prevalente o meno, ma non nei confronti del pubblico: per la definizione di tale concetto si fa espresso riferimento alle norme di cui agli articoli 106 e 113 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai disposti dei Decreti del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia, previo adempimento delle formalità di legge da esse previste, salvo, sempre, l'adeguamento alle sopravvenute disposizioni in materia.

Rimane quindi espressamente esclusa l'attività di collocamento delle partecipazioni presso il pubblico, le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, ed, in genere, l'attività propria delle società di gestione del risparmio e intermediazione mobiliare;

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali la società potrà inoltre, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e al Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 e di ogni normativa vigente:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compresa l'assunzione e concessione di mutui e finanziamenti in genere, nei limiti, in particolare, della Legge 108 del 7 marzo 1996;

- partecipare ad associazioni temporanee fra imprese e consorzi;

- acquistare o cedere in qualsiasi forma brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione, opere dell'ingegno, brevetti per invenzioni ed invenzioni non brevettate; assumere mandati di agenzia; prestare fidejussioni e/o avalli ed in genere garanzie personali, cambiarie e reali a favore di società partecipate, controllate, o, comunque, facenti parte del gruppo come definito dalle norme vigenti, nonché di terzi, seppure nell'interesse di società partecipate, anche a titolo gratuito, ma sempre con il limite del divieto di svolgere detta attività nei

confronti del pubblico ed in via principale e professionale, e, quindi, solo in modo residuale ed in via strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale; conferire mandati di rappresentanza.

La società inoltre potrà gestire in affitto aziende altrui o cedere in affitto a terzi la propria azienda o rami aziendali.

Detti contratti potranno anche avere durata ultranovennale e potranno avere ad oggetto beni mobili e/o immobili anche se estranei all'azienda.

L'oggetto sociale può essere svolto con propri dipendenti come pure ricorrendo ad aziende di settore specializzate ed imprese comunque costituite.

La società potrà operare sia in ambito nazionale, che in ambito comunitario o internazionale e, sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà ricevere contributi a qualsiasi titolo ed agevolazione da qualsiasi ente o istituzione.

### **Articolo 3 - Sede**

**3.1** La Società ha sede in Milano.

**3.2** Con deliberazione dell'Organo Amministrativo adottata conformemente alla legge ed a modifica del presente Statuto può essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale. Il medesimo organo può, altresì, sempre nel rispetto delle regole di cui sopra, istituire, trasferire e sopprimere - in Italia e all'estero - sedi secondarie.

Più in generale esso può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, senza necessità di modifica statutaria, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, come anche trasferire la sede all'interno del Comune indicato al precedente punto 3.1.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2025 e può essere prorogata.

### **Articolo 5 - Domicilio**

**5.1** Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali, che si intende a tal fine eletto ai sensi di legge. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**5.2** E' onere dei soggetti sopra indicati comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei Libri sociali, le variazioni del domicilio, nonché il numero di fax, telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, e le loro variazioni, al fine di consentire l'utilizzazione nei loro confronti dei detti mezzi di comunicazione.

## **CAPO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI - PATRIMONI DESTINATI**

#### **Articolo 6 - Capitale e Azioni**

**6.1** Il capitale sociale è di Euro 1.089.900,00 (unmilioneottantanovemilanovecento/00).

Esso può essere aumentato anche mediante conferimento di crediti o beni in natura, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

**6.2** Il capitale è suddiviso in 10.899 (diecimilaottocentonovantanove) azioni nominative del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, tutte rappresentate da titoli azionari, di cui:

A) numero 9.569 (novemilacinquecentosessantanove) appartenenti alla categoria A (in

seguito, le "Azioni A") e che possono definirsi anche "ordinarie";  
B) numero 1.330 (milletrecentotrenta) appartenenti alla categoria B (in seguito, le "Azioni B");

C) numero 0 (zero) appartenenti alla categoria C (in seguito, le "Azioni C").

**6.3** Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi, rispetto a quelli delle azioni già emesse.

**6.4** Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, salvo quanto previsto nel presente articolo e nello statuto in relazione alle diverse categorie di azioni, precisandosi che, in ogni caso, tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria, attribuiscono eguali diritti.

**6.5** Le "Azioni A" o "ordinarie" godono di tutti i diritti loro riconosciuti dalla Legge e dal presente statuto e, in particolare:

- a) sono liberamente trasferibili, come indicato al seguente articolo 7;
- b) attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) attribuiscono il diritto alla partecipazione agli utili nelle misure stabilite dalla legge e dal presente statuto.

In nessun caso le azioni ordinarie o di categoria "A" possono essere convertite in azioni di categoria "B".

**6.6** Ferma ogni altra disposizione di legge e del presente Statuto, le "Azioni B":

- a) sono trasferibili ai limiti e con le condizioni di cui al seguente articolo 7; e conferiscono ai loro titolari, in maniera particolare, i seguenti diritti:
- b) di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) di concorrere alla nomina dell'Organo Amministrativo secondo le procedure indicate al seguente articolo 25;
- d) di partecipare agli utili nelle misure stabilite dalla legge e dal presente statuto;
- e) di convertire le azioni di questa categoria in azioni di categoria "A" (ordinarie) al ricorrere delle ipotesi espressamente previste nel presente Statuto.

I diritti di cui alle superiori lettere c), d) ed e) non sono diritti individuali riconosciuti a ciascun titolare delle dette azioni, bensì attribuiti congiuntamente e cumulativamente all'intera categoria di azionisti titolari di "Azioni B".

**6.7** Ferma ogni altra disposizione di legge e del presente Statuto, le "Azioni C":

- a) sono liberamente trasferibili, come indicato al seguente articolo 7;
- b) hanno il diritto di votare soltanto nelle delibere che riguardano le seguenti materie:
  - scioglimento anticipato della società;
  - fusione e scissione;

In nessun caso le azioni di categoria "C" possono essere convertite in azioni di categoria "B".

Comunque esse non possono superare la misura massima rispetto all'intero capitale tempo per tempo prevista dalla legge.

**L'Organo Amministrativo ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro Imprese della delibera di trasformazione della società in società per azioni, di aumentare a pagamento in una o più volte, anche in forma scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) mediante emissione di massime 10.000 (diecimila) azioni ordinarie (di categoria "A") e/o azioni di categoria "B" e/o azioni di categoria "C", da liberarsi mediante conferimenti in denaro e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 c.c., con facoltà, altresì, all'Organo Amministrativo di determinare di volta in volta, modalità, termini**

e condizioni dell'operazione, ivi compresi la determinazione del prezzo di emissione delle medesime, comunque non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), il loro eventuale sovrapprezzo ed il godimento.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà, altresì, e sempre ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro Imprese della delibera di trasformazione della società in società per azioni, di aumentare a pagamento in una o più volte, anche in forma scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di ulteriori Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) mediante emissione di massime 10.000 (diecimila) azioni ordinarie (di categoria "A") e/o azioni di categoria "C", da liberarsi mediante conferimenti in denaro e/o in natura e da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quarto e/o quinto comma c.c., a partner finanziari e/o industriali individuati dall'Organo Amministrativo tra investitori istituzionali, professionali ed esponenti degli ambienti imprenditoriali del settore in cui la società opera (produzione di energia da fonti rinnovabili e simili), o comunque dotati di idoneo e riconosciuto know how nella realizzazione di impianti e complessi industriali ad alta specializzazione, restando inteso che, in ogni caso l'offerta delle azioni non dovrà mai configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari secondo la normativa tempo per tempo vigente, con facoltà per l'Organo Amministrativo di determinare di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi la determinazione del prezzo di emissione delle medesime, il loro sovrapprezzo, comunque non inferiore al 15 (quindici) per cento del valore nominale ed il godimento ed in ogni caso con rispetto delle disposizioni previste all'articolo 2441 sesto comma codice civile mediante deposito presso la sede della società e messa a disposizione dei soci (per prenderne visione), anche a mezzo di sistemi telematici della relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo con annesso parere del collegio sindacale e, se prevista, relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Organo Amministrativo e finché questo non abbia deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2010 ha deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale, in forma scindibile, di massimi nominali euro 2.000.000,00 (duemilioni) mediante emissione di massime numero 20.000 (ventimila) azioni di categoria "A" da nominali euro 100,00 (cento) cadauna, godimento regolare, con un sovrapprezzo del 15% (quindici per cento) rispetto al valore nominale per ogni azione di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti in ragione delle azioni già di loro titolarità, con facoltà di collocare le azioni inoperte, in via subordinata, anche presso terzi (esclusa offerta al pubblico).

#### **Articolo 7 - Trasferimento azioni**

**7.1** Le azioni di categoria A ("ordinarie") e C sono liberamente trasferibili, senza alcun limite. Le azioni di categoria "B" sono trasferibili alle seguenti condizioni.

**7.2** Qualora un socio titolare di azioni di categoria "B" intenda procedere al trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle proprie azioni, dei diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o delle obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ad ogni socio possessore di Azioni "B" spetta il diritto di prelazione, proporzionale alla sua partecipazione, per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento.

**7.3** Con il termine "trasferimento" di cui al paragrafo precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi pertanto a solo titolo esemplificativo: vendita,

donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della società, usufrutto, ecc.), in virtù del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o l' intestazione e/o il mandato fiduciario). Deve intendersi ricompresa anche la costituzione di usufrutto (precisandosi che, in questo caso, la durata del diritto che fosse offerto come vitalizio, in caso di esercizio della prelazione sarà parametrato sulla vita del soggetto nei cui confronti l' offerente in prelazione intenderebbe operare la costituzione del diritto medesimo), mentre sono esplicitamente esclusi i trasferimenti per successione.

**7.4** Il trasferimento di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora non consti da atto scritto la preventiva rinuncia al diritto di prelazione, sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

(i) il socio che intende trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi le proprie azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci aventi diritto a prelazione, inviando a ciascuno di essi, nel rispettivo domicilio risultante dal libro soci, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, contenente l' indicazione del numero delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili che si intende trasferire, del nome del soggetto nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito, il "Candidato Acquirente"), dell' importo, dei termini, delle modalità e delle eventuali garanzie di pagamento del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal Candidato Acquirente e di tutte le altre condizioni, anche accessorie, del trasferimento;

(ii) ciascun socio destinatario della comunicazione di cui al precedente punto (i) avrà diritto di esercitare la prelazione sulle azioni e/o sui diritti di opzione e/o sulle obbligazioni convertibili che si intendono trasferire, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, nonché la facoltà di estensione di cui al successivo punto (v), alle stesse condizioni, salvi i casi nei quali per il trasferimento al Candidato Acquirente trovi applicazione quanto stabilito al successivo punto (vi);

(iii) la prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto (i) mediante l' invio al socio offerente di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente una espressa manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata fra le parti entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l' esercizio del diritto di prelazione;

(iv) qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto nei termini sopra indicati ovvero, in alternativa, non sia esercitata da uno o più soci e nessuno degli altri soci abbia esercitato la facoltà di estensione di cui al successivo punto (v), il socio offerente potrà trasferire al Candidato Acquirente le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte entro i 60 (sessanta) giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto (i). Di ciò il socio offerente dovrà comunque dare adeguata prova al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo;

(v) ogni socio, nella comunicazione di cui al precedente punto (iii), ha la facoltà di dichiarare se intende estendere l'esercizio del diritto di prelazione alle azioni e/o ai diritti di opzione e/o alle obbligazioni convertibili con riferimento ai quali tale diritto non viene esercitato dagli altri soci aventi diritto, fermo restando che nell'ipotesi in cui tale facoltà di estensione venga esercitata da più soci il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili a favore di questi ultimi avverrà proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi detenute;

(vi) qualora per il trasferimento al Candidato Acquirente sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili al prezzo che sarà stabilito da un collegio di Arbitratori composto da tre membri.

Ciascuno dei soci che intenda dar corso alla procedura di arbitraggio dovrà darne avviso al socio offerente, agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante la comunicazione di cui al precedente punto (iii). Entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine previsto per il valido esercizio della prelazione da parte del socio che abbia ricevuto per ultimo la comunicazione di cui al precedente punto (i), il socio o i soci che abbiano manifestato la volontà di dar corso alla procedura di arbitraggio dovranno provvedere congiuntamente alla nomina di un proprio Arbitratore, dandone comunicazione al socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente il socio offerente dovrà provvedere alla nomina del proprio Arbitratore, dandone comunicazione al socio o ai soci che abbiano dato corso alla procedura di arbitraggio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione e al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

I due Arbitratori così nominati dovranno designare, entro 15 (quindici) giorni dalla nomina dell'Arbitratore designato dal socio offerente, il terzo Arbitratore, che sarà Presidente del Collegio.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitratore, come pure in caso di mancata designazione dell'Arbitratore da parte del socio offerente, il secondo e/o il terzo Arbitratore verranno nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, su istanza della parte più diligente.

Qualora i soci che abbiano manifestato la volontà di dar corso alla procedura di arbitraggio non raggiungano un accordo sul nominativo dell'Arbitratore di loro nomina, il Consiglio della camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano provvederà alla nomina di tale Arbitratore su istanza del socio offerente.

Il Collegio dovrà emettere la propria determinazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua costituzione e dovrà fondare la medesima su una valutazione della situazione patrimoniale e della redditività della società e delle società controllate, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione e, comunque, conformemente ai criteri previsti dalla legge e dal presente Statuto in tema di valutazione delle partecipazioni in caso di recesso legale, di modo che, in nessun caso, il valore venga

determinato in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. Il Collegio di Arbitratori comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa. Le spese del Collegio di Arbitratori sono ripartite al 50 (cinquanta) % tra il socio offerente e il socio o i soci che hanno dato corso alla procedura.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per le parti.

I soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio saranno tenuti ad acquistare, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute, le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte in prelazione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del Collegio di Arbitratori.

**7.5** Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da ciascun socio con le modalità di cui sopra, ad eccezione di quanto previsto al punto (vi), in tutte le ipotesi di escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili ovvero di liquidazione in procedure concorsuali. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive o concorsuali.

Qualsiasi alienazione e/o trasferimento, vendita, assegnazione forzata o liquidazione di azioni e/o diritti di opzione e/o obbligazioni convertibili, nonché la costituzione di usufrutto o l'escussione del pegno sulle stesse che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate, sarà inefficace nei confronti della società, così come dei soci.

**7.6** In ogni caso, per l'eventualità di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nei termini di cui sopra, conformemente a quanto disposto dal superiore articolo, le azioni di categoria "B" trasferite si convertiranno automaticamente in azioni "ordinarie".

**7.7** Le azioni della categoria "B" non possono essere date in pegno.

**7.8** In caso di successione per causa di morte, ferma l'inapplicabilità della procedura di prelazione sopra indicata, spetta ai possessori delle "Azioni B" riuniti in Assemblea decidere con le maggioranze previste per questa assemblea dal seguente articolo 21 se convertire le azioni cadute in successione in "ordinarie" ("Categoria A"), oppure mantenere le medesime nella categoria "B". Tale decisione deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione dell'apertura della successione, che dovrà essere inviata dagli eredi con raccomandata con avviso di ricevimento al detto Organo, il quale provvederà alla convocazione dei titolari delle Azioni di Categoria "B".

In ogni caso gli eredi devono farsi rappresentare da un rappresentante comune ex articolo 2347 c.c.

## **Articolo 8 - Obbligazioni e Strumenti Finanziari**

**8.1** La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

**8.2.** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili con le modalità di cui all'art. 2410 c.c. e nei limiti di cui all'art. 2412 c.c., mediante delibera da verbalizzarsi ed iscriversi nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c.

**8.3** La competenza all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili è dell'Assemblea straordinaria ex articolo 2420 bis, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione da conferire ai sensi dell'articolo 2420 ter ed a modifica del presente Statuto.

**8.4** L'Assemblea degli obbligazionisti è regolata dalle disposizioni di legge in materia. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

**8.5** La società con delibera da assumersi dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge e di Statuto potrà procedere conformemente all'articolo 2346 codice civile all'emissione di strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, con la sola esclusione del diritto di voto nell'Assemblea generale: con la detta delibera, a modifica del presente Statuto, verranno stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari, i diritti attribuiti, con peculiare riguardo a quello di nomina di componenti indipendenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, la legge di circolazione, le sanzioni per inadempimento alla prestazioni promesse, le ipotesi di decadenza e di riscatto.

### **Articolo 9 - Finanziamenti**

La società potrà raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

### **Articolo 10 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

**10.1** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. c.c.

**10.2** La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in conformità alla disposizioni di legge e del presente statuto.

## **CAPO III ASSEMBLEE**

### **Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo, nel rispetto delle particolari norme stabilite dal presente Statuto;
- nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale;
- nomina il revisore o la società di revisione nei casi previsti dalla legge e qualora deliberi di affidare a quest'ultimo il controllo contabile;
- determina il compenso degli Amministratori, dei sindaci e, ove nominato, del revisore o della società di revisione;
- delibera l'azione di responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge ed autorizza gli atti di amministrazione indicati all'articolo 24.1 del presente statuto.

### **Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

**12.1** L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto;
- nomina, sostituisce e determina i poteri dei liquidatori, nel rispetto delle particolari norme stabilite dal presente Statuto;
- delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**12.2** Le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dall'articolo 24 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'Assemblea, se non previa

delibera di modifica dello statuto.

### **Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea**

**13.1** L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**13.2** Il suddetto termine può essere esteso sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, che l'Organo Amministrativo dovrà giustificare tale dilazione nella relazione accompagnatoria al Bilancio.

**13.3** L'Assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea. In questo ultimo caso, per altro, i termini per la convocazione sono aumentati del 50 (cinquanta) per cento e la società dovrà procurare la predisposizione di luoghi posti in Italia collegati in video conferenza ove i soci possano affluire.

Comunque, l'Assemblea straordinaria deve essere verbalizzata nella forma di atto pubblico in conformità alle norme del diritto internazionale privato, e il relativo verbale depositato presso un Notaio italiano ai sensi di legge.

**13.4** Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale, con domanda nella quale siano indicati gli argomenti da trattare e sempre fatti salvi i limiti di legge.

**13.5** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea e gli eventuali luoghi collegati ad esso per via telematica;
- data e ora di convocazione dell'Assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- l'eventuale possibilità di esprimere il voto per corrispondenza.

**13.6** L'Assemblea viene convocata con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, in alternativa a scelta del Consiglio di Amministrazione, con avviso da comunicare ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con e-mail, SMS o altri mezzi telematici, purché ne possa essere provato con certezza l'invio e la ricezione da parte del socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea all'indirizzo (e/o ai recapiti) risultante dal libro soci.

**13.7** Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, nonché la data di un'ulteriore convocazione, qualora anche la seconda andasse deserta.

**13.8** Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea di prima convocazione.

**13.9** L'Assemblea di seconda e l'Assemblea di ulteriore convocazione non possono tenersi rispettivamente il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

**13.10** L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo.

### **Articolo 14 - Assemblea ordinaria**

**14.1** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

**14.2** L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e in ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Articolo 15 - Assemblea straordinaria**

**15.1** L'Assemblea straordinaria, tanto in prima convocazione che nelle ulteriori convocazioni è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

**15.2** Sono fatte salve altre, diverse e più alte maggioranze previste dalla legge particolari delibere o, comunque, anche altri e più bassi quorum laddove questi siano previsti dal presente Statuto o dalle norme tempo per tempo vigenti.

#### **Articolo 16 - Computo dei quorum**

**16.1** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

**16.2** Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; tali azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### **Articolo 17 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare**

**17.1** Sono legittimati a partecipare e a votare in Assemblea i soci che esibiscono i propri titoli (o la relativa certificazione).

**17.2** Ai sensi dell'art. 2370, 3° co., c.c., gli Amministratori a seguito dell'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino iscritti.

**17.3** I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e di assistere ai lavori assembleari.

#### **Articolo 18 - Rappresentanza del socio in Assemblea**

**18.1** I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

**18.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**18.3** Se la rappresentanza è conferita ad una società o a un ente, il legale rappresentante di questo ovvero un suo dipendente o collaboratore rappresenta il socio in Assemblea.

**18.4** La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a quei soggetti per i quali, secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti, ciò è vietato.

#### **Articolo 19 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

**19.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti, i quali nominano un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**19.2** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**19.3** Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

**19.4** Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 20 - Procedimento Assembleare e modalità di voto**

**20.1** L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci collegati, ed in particolare alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

**20.2** Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di regola, per alzata di mano.

**20.3** È ammesso il voto per corrispondenza da esprimersi come segue:

- a) quando previsto nell'avviso di convocazione i soci possono votare per corrispondenza;
- b) le schede di voto sono allegate alla comunicazione della convocazione della Assemblea, in caso contrario, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- c) la scheda di voto contiene gli estremi della riunione Assembleare, le generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, della proposta di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione;
- d) sono considerati presenti i soci che abbiano inviato alla sede della società la propria scheda di voto 4 (quattro) ore prima dell'Assemblea, unitamente a copia autentica di almeno un titolo azionario o alla relativa certificazione;
- e) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- f) il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la

propria volontà per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista;

- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- h) il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'Assemblea ovvero partecipando alla stessa.

#### **Articolo 21 - Assemblee speciali**

**21.1** Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata entro trenta giorni dalla data della delibera rilevante.

**21.2** Le disposizioni dettate dalla legge e dal presente statuto in materia di Assemblea straordinaria, comprese quelle in tema di forma della verbalizzazione e/o di quorum costitutivi, si applicano anche alle assemblee speciali.

**21.3** L'Assemblea speciale nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio Presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società.

**21.4** La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'Organo Amministrativo o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

La convocazione è fatta con avviso da comunicare ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con e-mail, SMS o altri mezzi telematici, purché ne possa essere provato con certezza l'invio e la ricezione da parte del socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea all'indirizzo (e/o ai recapiti) risultante dal libro soci.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali o dagli strumenti finanziari e partecipa all'Assemblea il rappresentante comune.

**21.5** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla Assemblea speciale.

**21.6** Le delibere della Assemblea speciale devono essere prese con i quorum di cui all'Assemblea straordinaria previsti dal presente Statuto, salvo quanto non diversamente disposto e sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.

**21.7** Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418, c.c.

#### **Articolo 22 - Annullamento delle deliberazioni Assembleari e azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis**

**22.1** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5 (cinque) % del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

**22.2** L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

### **CAPO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 23 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri.

#### **Articolo 24 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione**

**24.1** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, essi compiono tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il compimento dei seguenti atti è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- a) cessione delle quote o azioni delle società Sequoia Automation Srl;
- b) cessione delle quote o azioni delle società Kite Gen Research Srl.

**24.2** Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis*, c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società, se non già indicato nello Statuto;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- h) la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

#### **Articolo 25 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione**

**25.1** Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di una o più liste presentate sino a 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e depositate presso la sede, di modo che tutti possano prenderne visione, congiuntamente o disgiuntamente:

- da azionisti titolari di Azioni di Categoria B;
- da azionisti titolari di azioni ordinarie o di altre categorie che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

Unitamente alle liste dovranno presentarsi un breve curriculum dei candidati, la loro dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale attestino l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza e, se del caso, la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi speciali o dal presente statuto.

Nessuno può candidarsi in più di una lista.

Le liste per cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra e/o i voti esercitati comunque in violazione di esse non saranno accettati.

**25.2** All'elezione dei membri del Consiglio si procederà come segue. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna di tali liste, nell'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, restando comunque inteso che dalla lista presentata dagli Azionisti titolari di azioni di categoria "B" (o, in caso di più liste presentate dai medesimi, da quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti) dovrà trarsi almeno la metà (da calcolarsi per difetto in caso di numero di consiglieri dispari) degli Amministratori, fra i quali dovrà essere scelto il Presidente del Consiglio.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, gli Amministratori verranno scelti dalla medesima sempre secondo il criterio dei quozienti di cui sopra, mentre nel caso in cui non

sia presentata alcuna lista l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

**25.3** Gli Amministratori come sopra eletti durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**25.4** Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venissero a mancare Amministratori a suo tempo tratti dalla lista presentata dagli Azionisti titolari di Azioni B, essi saranno sostituiti soltanto con i candidati non eletti tratti dalla medesima lista, ovvero con altri soggetti, purché all'unanimità del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**25.5** Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, oppure se vengono meno la maggioranza degli Amministratori tratti dalla Lista presentata dagli Azionisti titolari di azioni di categoria "B", o, comunque, non si possa rispettare quanto previsto al punto precedente, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata da quelli rimasti in carica. Questi ultimi potranno, nel frattempo, compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e sino a quando l'Assemblea non avrà nominato i nuovi Amministratori e questi siano entrati in carica.

**25.6** Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**25.7** Qualora vengano meno in capo agli Amministratori i requisiti di legge si verifica la decadenza immediata dall'ufficio.

## **Articolo 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**26.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo. Può essere nominato anche un Vice Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.

**26.2** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la convocazione del Consiglio di Amministrazione, la fissazione dell'ordine del giorno, il coordinamento dei lavori. Egli, inoltre, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**26.3** Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

## **Articolo 27 - Deleghe**

**27.1** Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

**27.2** Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al consiglio spetta il potere di controllo ed ha facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**27.3** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, 4° co., c.c.

**27.4** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo

di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**27.5** Possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

#### **Articolo 28 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**28.1** Il consiglio si riunisce su richiesta del Presidente, del collegio sindacale o anche di un solo componente del Consiglio di Amministrazione, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tanto in Italia che all'estero.

**28.2** La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, SMS o posta elettronica. In caso di urgenza la riunione può essere convocata, con un preavviso di un giorno, mediante lettera da spedire mediante fax, telegramma, SMS o posta elettronica.

**28.3** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

**28.4** Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

**28.5** I consiglieri astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

**28.6** Il consiglio può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o video conferenza), a condizione che sia garantito il metodo collegiale e tutti i componenti siano in grado di partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto, applicandosi, in quanto compatibili le norme di cui al superiore articolo 20. La riunione si reputa svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

**28.7** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

**28.8** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

#### **Articolo 29 - Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega. In caso di impedimento o assenza del Presidente, dimostrata nei confronti dei terzi, dalla semplice spendita del nome sociale da parte del Vice Presidente, essa spetta a quest'ultimo, se nominato.

#### **Articolo 30 - Compensi degli Amministratori**

**30.1** Al Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso anche sotto forma di Trattamento Fine Mandato, in misura fissa o sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

**30.2** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

#### **Articolo 31 - Collegio sindacale**

**31.1** Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

**31.2** I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**31.3** I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**31.4** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**31.5** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**31.6** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale, come precisato al precedente articolo

## **CAPO V CONTROLLO CONTABILE**

### **Articolo 32 - Controllo contabile**

**32.1** Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile della società a un revisore o a una società di revisione.

**32.2** Il revisore o la società di revisione, quando incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

**32.3** L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**32.4** L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**32.5** Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono in eleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

## **CAPO VI BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 33 - Bilancio e utili**

**33.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**33.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

## CAPO VII RECESSO

### **Articolo 34 - Recesso**

**34.1** Il diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta ai soci, in caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.

Spetta altresì ai soci il diritto di recesso nel caso previsto dall'art. 34, 6° co. del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

**34.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**34.3** Il socio esercita il recesso dalla società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, che deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Quando il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso si esercita non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci e le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**34.4** Il valore delle azioni da liquidare è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

**34.5** Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, 1° co., c.c.

**34.6** Nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera ovvero sia rappresentato da una delibera assunta dall'Assemblea in seduta totalitaria o, comunque, in ogni altro caso in cui il valore delle azioni non sia stato determinato dagli Amministratori, questi ultimi sono tenuti a farlo entro giorni 45 dalla comunicazione di esercizio del recesso da parte del socio, rendendolo noto a tutti i soci. In tale caso, l'opposizione del socio alla determinazione del valore dovrà pervenire al Consiglio di Amministrazione entro giorni 15 dalla ricezione della comunicazione degli Amministratori

**34.7** Gli Amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e deve prevedere un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta. I soci che esercitano il diritto d'opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle eventuali azioni rimaste inoperte che, altrimenti, possono essere collocate dal Consiglio di Amministrazione anche presso terzi.

In ogni caso le azioni che a seguito dell'esercizio del recesso debbano essere trasferite ai sensi di quanto sopra previsto, mantengono la stessa categoria, escluse le Azioni di categoria "B", che se cedute ad azionisti che non siano già titolari di azioni appartenenti alla medesima categoria, si convertono in azioni della stessa categoria di quelle di cui è già titolare l'acquirente, se già azionista, o della categoria contrattata dall'Organo Amministrativo, se l'acquirente è un terzo.

**34.8** Se le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso non vengono collocate, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, esse sono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, 3° co., c.c.

In mancanza di utili o riserve disponibili, deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2445, 2°, 3° e 4° co., c.c. <sup>(1)</sup> ovvero deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società.

---

1 <sup>(d)</sup> L'art. 2445 c.c. prevede che l'avviso di convocazione dell'Assemblea per deliberare la riduzione debba indicare le ragioni e le modalità della riduzione; prevede, inoltre, che la delibera di riduzione possa essere eseguita solo dopo 90 gg. dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, salva l'opposizione dei creditori, in presenza della quale, tuttavia, il tribunale, se non vi è pericolo di pregiudizio per i creditori o la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo.

## CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione**

**35.1** La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea.

**35.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

**35.3** L'Assemblea straordinaria eventualmente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà più liquidatori che saranno nominati applicando il criterio di nomina di cui al superiore articolo 25 per gli Amministratori.

Essa determinerà:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi di essi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## CAPO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### **Articolo 36 - Clausola compromissoria**

**36.1** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli Amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

**36.2** Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale.

**36.3** L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

## CAPO X RINVIO

### **Articolo 37 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Paolo MUSUMECI

Carlo Alberto MARCOZ Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 mar-

zo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decre-

to 22/02/2007 mediante M.U.I..

Torino, lì 2 luglio 2010